

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **219/1990** (ECLI:IT:COST:1990:219)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **21/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **19/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **02/05/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15498**

Atti decisi:

N. 219

ORDINANZA 4-19 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai fini del conseguimento delle prestazioni (pensione ed assegno) d'invalidità civile nuovi e più favorevoli requisiti reddituali, ed in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno omesso di estendere tali previsioni alla pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni; che in tal modo sarebbero stati violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata la preesistente parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti di reddito, e contraddetta l'esigenza di coerenza - basata sulla sostanziale equivalenza tra le rispettive condizioni invalidanti - affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988;

che la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che essa sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

Considerato che il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del limite di reddito per effetto del cumulo con quello del coniuge dell'istante - lamenta in particolare che dopo la predetta sentenza non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno ad attenuare la rilevata incoerenza;

che dall'ordinanza non risulta che sia stata presa in considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140 del 1985, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito" ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento; che, conseguentemente, non risulta se detta disposizione sia o meno idonea ad incidere sulla definizione del giudizio principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo sulla rilevanza della questione;

che gli atti vanno perciò restituiti al medesimo onde consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della citata disposizione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.